

IL RISCHIO DI CONDANNA EX ART.96 COMMA 3 C.P.C. IN CASO DI INFONDATA RICHIESTA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

Tribunale di Rimini, 29 giugno 2016 – Giudice Tutelare On. Dott.ssa Liverani – decreto

NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO—PRESUPPOSTI PER LA NOMINA E FINALITÀ EX ART.404 C.C.

La nomina di un amministratore di sostegno costituisce una misura protettiva in caso di sussistenza di un'infermità o di una menomazione psichica che necessita di una valutazione specifica circa l'incidenza della stessa sulla capacità di autodeterminarsi del soggetto in favore del quale la nomina viene richiesta e di provvedere ai propri interessi. Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, in presenza di un conflitto familiare attinente essenzialmente a questioni di natura economica e patrimoniale, per malcelata sfiducia, nel caso di specie, della ricorrente nei confronti del padre, che aveva scelto di contrarre nuovo matrimonio, si appalesa contrario alle finalità di tutela della persona e delle sue difficoltà personali perseguite dalla procedura di cui all'art.404 c.c. ed addirittura idoneo a comportare una arbitraria ed illegittima compromissione dei diritti

di una persona.

NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – RIGETTO RICORSO PER INFONDATEZZA DELLO STESSO – CONDANNA DELLA RICORRENTE PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 COMMA 3 C.P.C.

Il ricorso formulato dalla figlia per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti del padre, al quale non sia stata allegata alcuna documentazione medica attestante uno stato di incapacità del beneficiando, il quale nel corso dell'esame si sia relazionato adeguatamente con il giudice, rispondendo alle domande, nonché mostrando sicurezza e padronanza di linguaggio, capacità cognitive e mnesiche al di sopra della media e carattere estremamente volitivo, qualora si appalesi svolto per questioni essenzialmente di natura economica e patrimoniale, deve essere rigettato per infondatezza, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di

lite ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c., quantificato in un importo pari a quello liquidato a titolo di compensi professionali (al netto degli accessori).

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 COMMA 3 C.P.C. – REGIME TEMPORALE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.

La norma di cui all'art.96 comma 3 c.p.c. è applicabile ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della Legge 69/2009, che con l'art.45 comma 12 ha introdotto la suddetta disposizione, ossia successivamente al

4.07.2009 ed altresì ai giudizi di volontaria giurisdizione ed ai procedimenti sommari di cognizione.

Il commento (*)

Chiara Boschetti

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – PRESUPPOSTI E FINALITÀ. Il decreto emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini afferisce al tema dell'ammissibilità del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno ed alla delicata problematica dell'applicabilità, anche a tale tipo di procedimento, della disciplina della responsabilità aggravata. Nel caso di specie il ricorso ex art.404 c.c. veniva formulato da una figlia nei confronti del proprio padre, il quale, divorziato dalla precedente moglie, con la quale aveva avuto due figli, era convolato a nuove nozze. Il resistente – beneficiando si costituiva

all'accoglimento del ricorso, producendo documentazione medica attestante che lo stesso non era affetto da alcuna patologia fisica né psichica, in giudizio opponendosi con fermezza mostrando nel corso del proprio esame ottime capacità cognitive e mnesiche, carattere estremamente volitivo, senza alcuna particolare debolezza né sudditanza verso eventuali influenze da parte di terzi e relazionandosi adeguatamente con il giudice. Il figlio del beneficiando, comparso in udienza, pur rappresentando le difficoltà di dialogo con il padre nell'ultimo anno, senza evidenziare in alcun modo l'incapacità di intendere e volere del medesimo, spiegava altresì quali

potavano essere le ragioni patrimoniali che potevano avere esasperato la relazione familiare e determinato la sorella ad intraprendere l'azione ex art.404 c.c..

La questione di diritto affrontata preliminarmente dal giudice tutelare riguarda l'individuazione dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno e l'accertamento dell'effettiva sussistenza degli stessi, in relazione alle finalità dell'istituto, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6, entrata in vigore il 19 marzo 2004.

L'amministrazione di sostegno, a differenza dell'interdizione, istituto intrinsecamente rigido, totalizzante, nel senso che determina l'eliminazione di ogni spazio di autonomia della persona cui viene applicato (il verbo 'interdire' significa bloccare la persona, rinchiuderla entro la gabbia giuridica dell'incapacità, vietarle di fare ogni cosa, evocando il senso di proibizione e di divieto), è un istituto antropocentrico che garantisce protezione personalizzata alla persona, si caratterizza per flessibilità, duttilità e facilità applicativa, privando il disabile della capacità di agire nella misura necessaria alla sua protezione, non in misura esuberante o eccessiva¹.

Dal combinato disposto degli artt.404 e 405 comma 2 c.c. si ricava che per poter procedere all'apertura dell'amministrazione di sostegno devono sussistere tre presupposti

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹ MASONI, *Un decennio di amministrazione di sostegno: nuove esigenze, nuove risposte*, *Dir. Famiglia*, 2014, 03, 1127.

concomitanti: 1) un'infermità o una menomazione fisica e/o un'infermità o una menomazione psichica; 2) la stretta dipendenza da una delle suddette cause patologiche dell'impossibilità, anche propri interessi; 3) la maggiore età².

Tale ultimo requisito è ricavabile indirettamente dal comma 2 dell'art.405 in virtù del quale il decreto riguardante un minore non emancipato può essere emesso nell'ultimo anno della sua minore età e diviene esecutivo al momento del raggiungimento della maggiore età.

Con riferimento alla questione relativa all'ambito di operatività dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed alla sua perimetrazione rispetto ai tradizionali istituti di protezione degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, si era inizialmente manifestato, accanto ad un fervido dibattito dottrinale, un contrasto nella giurisprudenza di merito in quanto alcuni giudici ritenevano che il criterio discrezionale tra la nuova figura ed i tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, andasse individuato nella gravità della patologia, nel senso che alle infermità meno gravi e con concrete prospettive di recupero, si sarebbe applicata l'amministrazione di sostegno e, per contro, nelle ipotesi più gravi o irreversibili, determinanti una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, avrebbe dovuto essere pronunciata l'interdizione³.

² TAGLIAFERRI, *L'amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza*, Piacenza, 2015, 51 ss.

³ Trib. Firenze 3 giugno 2004, *Foro It.*, 2005, I, 3498; Trib. Nocera Inferiore 8 luglio 2004, *Giur. di Merito*, 2005, I, 1074; Trib. Monza 6 luglio 2004; Trib. Ancona 17 marzo 2005; Trib. Torino 22 maggio 2004.

Altri giudici di merito ponevano invece l'accento sulle caratteristiche della relazione tra il soggetto debole ed il mondo esterno e sui rischi cui il soggetto fosse esposto nei rapporti con questo⁴, mentre altri ancora riconoscevano carattere residuale all'interdizione, ritenendo che l'elemento rilevante per la scelta dell'istituto applicabile fosse da individuare nelle specifiche esigenze di protezione del soggetto debole⁵.

La giurisprudenza della Suprema Corte in merito ha elaborato il principio di diritto secondo cui *“l'amministrazione di sostegno [...] ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione. [...] Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.*

⁴ Trib. Milano 21 marzo 2005, Giur. di Merito, 2005, 2343; Trib. Bologna 1 agosto 2005 n.1996, *Famiglia e Dir.*, 2006, 51.

⁵ Trib. Chiavari 23 maggio 2006; Trib. Bologna 11 luglio 2005, in Foro It., 2005, I, 3498; Trib. Venezia 13 ottobre 2005, *Nuova giur. comm.*, 2006, I, 579; Trib. Modena 15 novembre 2004, *Giur. di Merito*, 2005, I, 1074.

*Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”*⁶.

La Corte di Cassazione ha altresì affermato che è rimesso al giudice di merito un duplice accertamento, il primo concernente la sussistenza di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, cd. **requisito soggettivo**, ed il secondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, cd. **requisito oggettivo**⁷.

L'interpretazione dell'art.404 c.c. fornita dalla Corte di Cassazione sembra tuttavia riduttiva, essendo limitata alla sola verifica di una rilevante condizione di deficit sanitario, con esclusione delle svariate ipotesi di carenza di autonomia non sfocianti in vere e proprie patologie.

Invece, la disposizione normativa contenuta all'art.1 della Legge 6/2004 prevede *“la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone **prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**”* mentre l'art.2 della

⁶ Cass. Civ., Sez.I, 12 giugno 2006, n.13584; conforme Cass. Civ., Sez.I, 22 aprile 2009, n.9628; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2011, n.22332 *Riv. Notariato* 2013, 2, 460, nota GIORGIANNI; Cass. Civ., Sez.I, 11 settembre 2015 n.17962.

⁷ Cass. Civ., Sez. VI, 4 febbraio 2014, n.2364.

menzionata legge intitola la rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile *‘delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia’*.

Si può pertanto affermare che presupposto dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno è una inadeguatezza gestionale⁸ con riferimento al compimento di una o più operazioni della vita quotidiana, dovuta a causa di natura psichica, fisica, sensoriale, relazionale, anagrafica, logistica etno – culturale.

Sono evidenti le ripercussioni pratiche di tale interpretazione, in quanto se l’orizzonte viene allargato ai *‘senza autonomia’* l’area di applicabilità si estenderà, ad esempio, ai carcerati o agli immigrati appena arrivati nel nostro paese e, dunque, spaesati e con difficoltà di adattamento, anche linguistico.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che il concetto di *‘persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana’* va inteso nel senso che versa in tali condizioni non solo chi sia fisicamente impedito, o psicologicamente disturbato, ma anche chi, per una causa non necessariamente psicologica non sia in grado di assumere per sé scelte di natura esistenziale⁹.

Dalle precedenti premesse sui presupposti e le finalità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno

consegue che il ricorso introduttivo del procedimento deve indicare i motivi su cui la domanda si fonda con allegazione, ove possibile, di idonea documentazione medica, nonché gli atti che il beneficiario è in grado di compiere autonomamente e quelli che gli sono in tutto od in parte preclusi, oltre che i redditi di cui il beneficiario gode, il patrimonio di cui dispone e le spese che deve sostenere.

Nel caso affrontato dal decreto che si commenta, la ricorrente formulava un ricorso con cui chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti del padre, con il quale la stessa non conviveva, allegando uno stato di incapacità che, tuttavia, non veniva accompagnato da alcuna produzione documentale.

Il giudice tutelare, in ossequio all’orientamento espresso dalla Suprema Corte sopra richiamato, nell’emettere il provvedimento in esame, prendeva in considerazione i seguenti elementi.

In primo luogo la **documentazione medica** prodotta dalla difesa del resistente – beneficiando nel corso dell’udienza fissata per l’esame dello stesso, dalla quale risultava che lo stesso non soffriva di alcuna patologia né fisica né psichica idonea a compromettere o limitare, allo stato, la capacità di comprensione della situazione soggettiva, relazionale e patrimoniale.

In secondo luogo il giudice tutelare procedeva all’**esame del beneficiando**, il quale dimostrava di essere in grado di relazionarsi con il giudice, rispondendo alle domande postegli con sicurezza e padronanza di linguaggio, mostrando capacità cognitive e mnestiche al di

⁸ Cendon – Rossi, *Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche*, Torino 2009, II, 913 e 914

⁹ Trib. Varese 18 giugno 2010, *Dir. Fam.*, 2011, 1254 e ss.

sopra della media, piena capacità di autodeterminazione e carattere estremamente volitivo, con intemperanze verbali verso il difensore della ricorrente determinate (e ritenute scusabili dal giudice) per l'emozione legata alla delicata vicenda familiare.

Un ultimo elemento era costituito dalle **dichiarazioni rese** nella medesima occasione **dall'ulteriore figlio del beneficiando**, il quale, pur descrivendo le difficoltà di dialogo con il padre nel corso dell'ultimo anno, rappresentava le ragioni patrimoniali che potevano avere esasperato la relazione familiare e determinato le ragioni dell'azione, senza evidenziare alcuna incapacità di intendere e volere del padre.

Dalla disamina congiunta dei suddetti elementi, che facevano ritenere superflua un'ulteriore indagine peritale o approfondimento documentale, conseguiva il rigetto della domanda per la nomina di amministratore di sostegno, per assoluta assenza dei relativi presupposti di legge nonché contrarietà della finalità perseguita dalla ricorrente rispetto a quelle proprie dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con condanna della ricorrente, non solo al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, ma altresì di una somma a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c..

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96
COMMA 3 C.P.C. – LIMITI DI
APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO AL
PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO - PRESUPPOSTI E FINALITÀ
DELLA NORMA.

Il beneficiando, costituendosi in giudizio, produceva documentazione medica e si sottoponeva ad esame, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di controparte per violazione dei doveri di cui agli artt.88, 94 e 96 c.p.c..

Il giudice tutelare, rigettato il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, riteneva sussistenti i presupposti per disporre, nei confronti della parte ricorrente, la condanna non solo alle spese di lite, ma anche a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c..

Nel caso in esame il giudice tutelare ha ritenuto che la suddetta norma fosse applicabile al giudizio in esame, in quanto instaurato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 69/2009, ossia il 4 luglio 2009¹⁰, con estensione ai giudizi di volontaria giurisdizione ed ai procedimenti sommari di cognizione.

Ha pertanto condannato la figlia ricorrente al pagamento di una somma, equitativamente determinata in un importo pari ad €3.170,00, ossia pari a quanto liquidato per i compensi professionali (accessori esclusi) ai sensi dell'art.96 comma 3, in considerazione della finalità dalla stessa perseguita, attinente a questioni di natura economica e patrimoniale, verosimilmente per malcelata sfiducia nei confronti del padre che aveva scelto di contrarre nuovo matrimonio, in evidente contrasto con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione di sostegno di cui all'art.404 c.c. volte alla tutela della persona e delle sue difficoltà personali

¹⁰ Legge 18 giugno 2009 n.69, art.58 comma 1

ed a sostegno della stessa e tenuto altresì conto della stessa formulazione del ricorso introduttivo, dei suoi contenuti e dell'assenza della elementare documentazione richiesta.

Tale disposizione normativa è stata introdotta con la Legge 18 giugno 2009, n.69, che, lasciando invariati i primi due commi della norma, ne ha aggiunto un terzo, che dispone: *“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*.

Per comprendere la correttezza in astratto di tale applicazione, è opportuno anzitutto premettere che, in assenza di un’espressa disciplina normativa sulla regolamentazione delle spese e della responsabilità per lite temeraria nel procedimento di amministrazione di sostegno, occorre rifarsi ai principi generali in materia di volontaria giurisdizione, che hanno visto affermata l’applicabilità dei criteri di liquidazione stabiliti dagli artt. 91 e ss c.p.c. in tutti i casi in cui il provvedimento non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto¹¹.

Affinché siano liquidabili le spese processuali e i danni da lite temeraria, infatti, occorre individuare una parte che sia soccombente rispetto all’altrui domanda e dunque un contrasto di pretese¹².

Atteso l’analogo silenzio della disciplina codicistica relativa al giudizio

di interdizione e di inabilitazione, sembra corretto applicare il principio della soccombenza ex art.91 e ss c.p.c.¹³

Tale interpretazione è stata da taluno contestata argomentando che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può essere considerato soccombente in senso stretto.

Tuttavia, a tale obiezione, che ha sicura validità allorché il procedimento abbia struttura cd. unilaterale, ossia laddove ricorrente e beneficiario siano la stessa persona, si può replicare evidenziando che quest’ultimo trae un indubbio vantaggio dal provvedimento, per cui è giusto che, laddove opponga tenace ed immotivata resistenza alla misura, sopporti il costo delle spese legali¹⁴.

La peculiarità del procedimento, ad avviso della scrivente, imporrebbe una preventiva disamina del particolare stato di incapacità del beneficiario, in modo da non sanzionare un comportamento che potrebbe in ipotesi essere dettato dalle stesse alterazioni psichiche fondanti la richiesta di tutela mediante amministrazione di sostegno.

Si tratta di una materia nella quale il criterio della soccombenza deve essere applicato con cautela e parsimonia, atteso che spesso ricorrono situazioni familiari nelle quali l’apertura dell’amministrazione di sostegno va a vantaggio non solo del destinatario della misura, ma anche del richiedente e, in senso più lato, dell’intera famiglia o, comunque, nelle quali appare inopportuna una condanna del beneficiario alle spese per ragioni che trascendono l’aspetto patrimoniale –

¹¹ Cass. Civ., 1 luglio 2004, n.12021.

¹² Cass. Civ., 26 giugno 2006, n.14742.

¹³ Cass. Civ., 18 febbraio 1982, n.1023.

¹⁴ TAGLIAFERRI, op. cit., 178 e ss.

familiare per sfociare in quello morale – personale.

Al contrario in caso di rigetto *sic et simpliciter* del ricorso introduttivo è opportuno che i relativi costi del giudizio vengano posti a carico del ricorrente¹⁵.

La disposizione normativa di cui all'art.96 comma 3 c.p.c., al pari di quella contenuta al comma 1, mira a sanzionare la parte che abbia abusato del processo o che abbia tenuto, durante il corso dello stesso, un comportamento contrario al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art.88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé riprovevole, mentre il comportamento processuale volto a sostenere in giudizio una tesi che sia, non già opinabile, ma addirittura priva del minimo fondamento giuridico, rivela la colpa grave o la male fede di chi agisce in giudizio¹⁶, mentre lo stato soggettivo non può essere integrato dalla mera opinabilità del diritto fatto valere in giudizio¹⁷.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di evidenziare come la nuova norma sia volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e più in particolare la ragionevole durata dei processi¹⁸ e le

¹⁵ MATERA, *Norme di attuazione, di coordinamento e finali, nel vol. Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004 n.6, 273 e ss.*

¹⁶ Cass. Civ., Sez.III, 30 dicembre 2014, n.27534.

¹⁷ Cass. Civ., 6 giugno 2003, n.9060.

¹⁸ Trib. Piacenza 7 dicembre 2010.

varie sentenze sul punto concordano nel ritenere che si tratti di norma volta a punire l'abuso del processo¹⁹, che svolge una funzione non soltanto risarcitoria, ma anche sanzionatoria²⁰. In tal modo la *ratio* della nuova disposizione viene individuata anche nell'intento di scoraggiare comportamenti contrari alla funzionalità del servizio giustizia e, in genere, al rispetto della legalità²¹.

Le vicende parlamentari che hanno condotto all'attuale testo di legge dimostrano che si sia inteso perseguire gli scopi anzidetti introducendo una sanzione accessoria, di natura pecuniaria, senza tuttavia collocarla in ambito pubblicistico.

Essa consiste, in sostanza, in una pena privata che va a favore della parte vittoriosa, ristorandola comunque del pregiudizio costituito dall'essere coinvolta in un processo 'ingiusto', o condotto con modalità scorrette, ma svolge anche una funzione deterrente – deflattiva per evitare abusi dello strumento processuale.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI DI CONDANNA ALLE SPESE DI LITE E PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA IN TEMA DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

La giurisprudenza di merito ha progressivamente sostituito ad una iniziale chiusura rispetto alla sola possibilità di condannare al pagamento

¹⁹ Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010, *Resp. civ. e prev.*, 2010, f.9; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010, *Guida Dir.*, 2011, 3.

²⁰ Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009; Trib. Varese, 30 ottobre 2009; Trib. Roma 11 gennaio 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010.

²¹ Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009; Trib. Varese 21 gennaio 2011.

delle spese di lite nell'ambito dei procedimenti in questione, un atteggiamento di maggiore severità e rigore, soprattutto nei casi in cui fosse rilevato nel ricorrente un intento contrario alle finalità della procedura o comunque un contegno della parte lesivo del dovere di lealtà e probità.

Sino all'anno 2005 il Tribunale di Modena, *more solito*, all'esito del procedimento di amministrazione di sostegno, ometteva ogni statuizione relativa alle spese processuali, mentre con una sentenza emessa alla fine del suddetto anno derogava alla menzionata prassi.

Il Tribunale, infatti, dopo l'espletamento della CTU rigettava la richiesta di amministrazione avanzata dal figlio nei confronti del padre novantenne, il quale si era costituito in giudizio resistendo frontalmente alla iniziativa e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, motivando la decisione con l'indiscutibile stato di discreta salute dell'interessato nel ragionevole sospetto (poi confermato) che l'iniziativa giudiziaria fosse in realtà sostenuta dall'intento di verificare, tramite lo strumento dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di uno stato di invalidità per poi, se del caso, aggredire una vendita immobiliare effettuata dal padre nei confronti del figlio, successivamente deceduto²².

Risale al medesimo anno il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna che ha condannato il ricorrente, il quale aveva chiesto l'interdizione del proprio padre, a pagare le spese legali di quest'ultimo ed

a risarcirgli il danno da responsabilità aggravata. Nella motivazione, a sostegno della pronuncia venivano evidenziati i seguenti elementi: l'assenza di adeguato corredo documentale, l'inidoneità *prima facie* dei fatti allegati a fondare la domanda di interdizione, assenza della necessaria prudenza e diligenza nella richiesta di una misura così invasiva, oltretutto diretta contro il proprio padre, attribuzione a quest'ultimo di fatti infamanti e disonorevoli, irreperibilità nei riguardi del suo stesso difensore, con conseguente rinuncia all'incarico da parte di quest'ultimo, configurazione di un danno esistenziale, essendo stati toccati, con una domanda palesemente ingiustificata, gli aspetti intimi della persona, ingenerando nella parte una situazione di stress, di disagio e finanche di insicurezza.

Sulla scorta dei suddetti elementi il Tribunale bolognese liquidava in favore del padre del ricorrente l'importo di €5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, ritenendo che l'iniziativa giudiziaria e le modalità con le quali era stata promossa fossero lesive della dignità umana e dell'onorabilità del convenuto e contrarie al dovere di rispetto che il legame parentale impone ad un figlio nei confronti dell'anziano padre²³.

Si consideri che all'epoca dell'emissione del suddetto provvedimento, non era ancora entrato in vigore l'art.96 comma 3 c.p.c., per cui la pronuncia trovava il proprio fondamento nel comma 1 c.p.c. della medesima disposizione.

²² Trib. Modena, decreto 21 dicembre 2005.

²³ Trib. Bologna 20 settembre 2005;

In un successivo provvedimento il tribunale emiliano, nell'accogliere la domanda di amministrazione di sostegno, compensava le spese del grado, disattendendo la domanda di condanna della beneficiaria svolta dalla figlia ricorrente e dell'altra figlia costituita, ritenendo che non fosse configurabile alcun contrasto tra le sorelle con riguardo alla madre beneficiaria, dato che entrambe concludevano concordemente per la nomina di un amministratore di sostegno da individuarsi preferibilmente in un terzo estraneo alla famiglia²⁴.

In un altro caso il ricorso veniva rigettato con condanna del figlio ricorrente a rifondere alla madre resistente le spese di lite, ancorché la beneficiaria si trovasse nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, in quanto si riteneva che le addotte esigenze di assistenza fossero comunque esaurientemente soddisfatte già all'interno del contesto familiare.

Ciò soprattutto essendo emerso che la domanda non era stata proposta tanto per soddisfare le finalità di cui alla Legge n.6/2004, quanto piuttosto allo scopo di regolamentare tra i familiari medesimi gli aspetti economici dell'assistenza stessa²⁵.

E' evidente che tale ultimo caso differisce da quello in esame per la effettiva sussistenza di uno stato di incapacità a provvedere ai propri interessi da parte della beneficiaria, per cui correttamente il giudice, pur rigettando il ricorso, si limitava a condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ma non a titolo di

responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c..

Con un ulteriore provvedimento il Tribunale di Modena aveva accolto parzialmente la domanda, con un'assistenza per i soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e condannata la figlia ricorrente a rifondere al beneficiario le spese del grado e della consulenza medico – legale in quanto era emerso con evidenza un interesse egoistico della ricorrente nello svolgimento dell'azione, al fine di strumentalizzare a propri fini una disciplina di legge esclusivamente rivolta a dar ausilio a persone deboli²⁶.

In altri casi, a seguito del rigetto del ricorso per interdizione / inabilitazione, senza neppure la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'avvio del procedimento di sostegno, il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese processuali e di CTU²⁷.

E' evidente che il decreto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Rimini si segnala per la maggiore severità rispetto agli specifici provvedimenti sino ad oggi emessi nell'ambito dei procedimenti di amministrazione di sostegno, in quanto in casi analoghi si era ritenuta sufficiente la condanna alle spese di lite ed al limite della eventuale CTU svolta.

LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA DELL'AVVOCATO IN SOLIDO CON IL CLIENTE.

Il resistente beneficiario aveva formulato domanda di condanna ai sensi degli artt.88, 94 e 96 c.p.c. che,

²⁴ Trib. Modena, decreto 13 marzo 2008.

²⁵ Trib. Modena, decreto 2 febbraio 2009

²⁶ Trib. Modena, decreto 19 novembre 2009.

²⁷ Trib. Cassino, sent. 6 marzo 2008; Trib. Lamezia Terme, sent. 15 marzo 2008.

quindi, per il contenuto delle suddette disposizioni normative, era rivolta, non soltanto nei confronti della ricorrente, ma altresì verso il difensore della stessa. Infatti, mentre da un lato l'art.88 comma 2 c.p.c., sotto la rubrica *'dovere di lealtà e di probità'* dispone che *"in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare sugli stessi"*, dall'altro, l'art.94 c.p.c., sotto la rubrica *'condanna di rappresentanti o curatori'* prevede che *"gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio, possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita"*.

Il giudice tutelare del Tribunale di Rimini non ha esaminato la domanda formulata dal resistente di condanna per responsabilità aggravata nei confronti del legale della medesima con tutta probabilità per ritenuta infondatezza della stessa.

L'elemento soggettivo del dolo o comunque della colpa grave della figlia ricorrente, veniva infatti ravvisato nel fatto che la nomina di un amministratore di sostegno, nel caso di specie, avrebbe comportato una compromissione del tutto ingiustificata dei diritti del resistente, avendo quest'ultimo peraltro contratto nuovo matrimonio, con conseguente possibilità di assistenza da parte della moglie in caso di eventuale necessità.

Nel corso del procedimento era infatti emerso che il conflitto familiare atteneva essenzialmente a questioni di

natura economica e patrimoniale ed avrebbe dovuto essere risolto in altra sede e senza alcuna limitazione dei diritti e delle libertà di autodeterminazione del padre.

La sussistenza dei suddetti elementi soggettivi non può essere ravvisata nel comportamento del legale della ricorrente per i seguenti motivi.

Anzitutto l'assenza di documentazione medica attestante lo stato di incapacità del padre della ricorrente, non può essere considerata negligenza professionale, in quanto nell'ambito dei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno la relativa produzione può essere effettuata anche nel corso del giudizio.

L'art.407 c.c. non indica, infatti, nell'ambito del contenuto necessario del ricorso, la documentazione medica, prevedendo viceversa espressamente al comma 3 che il giudice possa disporre *"anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione"*.

Si consideri in proposito che non sempre il ricorrente si trova nella possibilità di disporre della documentazione medica relativa al beneficiando in quanto trattasi di documenti contenenti dati sensibili che non sempre vengono rilasciati ai familiari.

Nel caso di specie la ricorrente non aveva fornito al proprio legale la documentazione medica, con conseguente affidamento da parte di quest'ultimo nella veridicità delle informazioni fornite dalla figlia circa lo stato di incapacità del padre.

Dal tenore del decreto in esame emerge peraltro che il resistente beneficiario aveva aggredito verbalmente il legale

della figlia, mentre in alcun modo constava un comportamento offensivo di quest'ultimo che potesse costituire violazione del dovere di cui all'art.88 c.p.c..

Pur sussistendo in astratto la possibilità di condanna solidale del legale con il proprio cliente a titolo di responsabilità aggravata, nel caso di specie non vi è stata alcuna pronuncia in merito e non risultano, a parere della scrivente, neppure integrati i relativi presupposti.

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 COMMA 3 C.P.C. – CASISTICA.

L'art.96 comma 3 c.p.c. ha introdotto nel nostro ordinamento la facoltà del giudice di pronunciare la condanna in presenza dei presupposti soggettivi della lite temeraria, in particolare della mala fede o colpa grave, pur a prescindere dalla prova ed anche dall'allegazione di un danno.

Durante i lavori preparatori si era notato che lo scarso ricorso da parte dei giudici alla condanna per responsabilità aggravata ai sensi dei commi previgenti dell'art.96 c.p.c. era dovuto alla difficoltà per il richiedente di dare la prova del danno.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *“all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa*

*dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza”*²⁸.

In merito alla delicata questione della quantificazione del danno, la Suprema Corte ha affermato che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con il solo limite della ragionevolezza²⁹.

Si consideri che la Legge 18 giugno 2009 n.69 ha altresì abrogato l'art.385 comma 4 c.p.c. il quale, con esclusivo riferimento ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, prevedeva il risarcimento in via equitativa, con il limite del doppio dei massimi tariffari, costituendo pertanto un immediato precedente normativo ispiratore della misura, tant'è vero che le ragioni della abrogazione sono state rinvenute nell'assorbimento della relativa previsione nel testo dell'art. 96 comma 3 c.p.c..

Attualmente, invece, la determinazione del danno è del tutto discrezionale, poiché il criterio equitativo letteralmente richiamato *‘somma equitativamente determinata’* non fa riferimento, neppure in via esemplificativa, ad alcun parametro in concreto utilizzabile.

Le pronunce di condanna ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., pertanto, fanno espresso riferimento ai seguenti parametri: a) l'equità³⁰ b) criteri di liquidazione adottati dalla

²⁸ Cass. Civ., Sez.III., 23 agosto 2011, n.17485; conforme Trib. Lamezia Terme, Sez. Civ. Sent. 11 giugno 2012

²⁹ Cass. Civ., Sez.VI, 30 novembre 2012, n.21570.

³⁰ Trib. Milano, ord. 20 agosto 2009; Trib. Salerno, ord. 9 gennaio 2010; Trib. Varese, sent.21 gennaio 2011.

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle corti nazionali in materia di durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, facendo riferimento al parametro fissato dall'art.2 bis della legge 89 del 2001 che prevede un importo pecuniario da €500,00 ad €1.500,00 per ogni anno di durata del giudizio, tenendo conto del tempo trascorso dall'inizio del procedimento che viene calcolato per intero e non soltanto per la parte eccedente quella che è reputata la ragionevole durata del processo³¹; c) ammontare delle spese di giudizio, a volte in un importo pari a quello delle spese di soccombenza, altre volte nella misura del doppio altre ancora nella misura di un quarto³².

Nel caso in esame il giudice tutelare, utilizzando l'ultimo dei sopra menzionati parametri, ha condannato la parte ricorrente al pagamento dell'importo di €3.170,00, ossia pari a quanto liquidato per i compensi professionali (al netto degli accessori), nei confronti del resistente beneficiando, nulla disponendo viceversa con riferimento alle spese di giudizio in favore della ex moglie dello stesso, la quale pur chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla figlia e l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, essendo intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio, non avendo formulato alcuna domanda di condanna alle spese di lite.

³¹ Trib. Napoli, Sez.VIII, 2 novembre 2015, n.13839; Trib. Modena 6 dicembre 2012; Trib. Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Oristano, 14 dicembre 2010.

³² Trib. Napoli 7 gennaio 2014, Trib. Verona 1 ottobre 2010, Trib. Verona ord. 1 luglio 2010; Trib. Torino 16 ottobre 2010; Trib. Verona 1 luglio 2010, Trib. Verona 20 settembre 2010.